



**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI**

(EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 293-13494 del 14/04/2009

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.)

La Provincia di Torino, in conformità alla Legge n. 352/1993, al D.P.R. n. 376/1995 e alla Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i., sentite le Comunità Montane, le Comunità Collinari e i Comuni non appartenenti a tali Comunità, che si sono avvalsi della facoltà di rilascio del tesserino per la raccolta funghi, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., adotta il seguente Regolamento ai sensi dell'Art. 5, L.R. n. 24/2007 e s.m.i.

ART. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nel territorio provinciale, in deroga ai quantitativi consentiti dall'art. 2 comma 1, della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., e sostituisce le eventuali disposizioni difformi dettate in materia, per il rispettivo ambito territoriale, dalle Comunità Montane, dalle Comunità Collinari e dai Comuni non appartenenti a tali Comunità, che si sono avvalsi della facoltà di rilascio del tesserino per la raccolta funghi, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. n. 24/2007 e s.m.i.

ART. 2 Delega al rilascio

La Provincia di Torino delega il rilascio dell'autorizzazione alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari e ai Comuni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, con riferimento all'intero territorio provinciale, ad eccezione delle aree protette istituite ai sensi della vigente normativa, per le quali il rilascio della stessa rimane in capo all'Amministrazione Provinciale.

Art. 3 Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente Regolamento viene rilasciata ai cittadini residenti nella Provincia di Torino titolari dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale, prevista dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., per i quali la raccolta di funghi epigei spontanei costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, e che appartengano ad una delle seguenti categorie:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga è subordinato alla condizione che l'Ente delegato, ai sensi dell'Articolo 2 del presente Regolamento, accerti che dall'attività di

raccolta non possa derivare una grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale.

Art. 4 **Modalità di rilascio**

Al fine di ottenere l'autorizzazione in deroga è necessario presentare a uno degli Enti individuati all'articolo 2 del presente Regolamento apposita domanda, da redigersi utilizzando il modello che si allega al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

Sulla domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- Nome e cognome del richiedente;
- Data e Luogo di nascita;
- Residenza;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

Sulla domanda deve essere applicata una marca da bollo dell'importo previsto dalla vigente normativa, debitamente annullata.

L'autorizzazione, rilasciata a seguito di esito positivo dell'istruttoria, è personale, ha validità nell'anno solare in corso e sull'intero territorio della Provincia di Torino, ad esclusione delle aree, individuate dai relativi enti di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna, per le quali i relativi enti di gestione abbiano adottato un'autonoma disciplina, come previsto dall' art. 2, comma 7, lettera C, della L.R. 24/2007 e s.m.i. e dei territori ove gli Enti delegati ,di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 24/2007, escludano la raccolta in deroga sulle aree di propria competenza per possibili gravi compromissioni dell'equilibrio naturale o ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare a favore dell'Ente competente al rilascio l'importo di 50,00 euro, specificando la causale "Autorizzazione in deroga alla raccolta funghi per l'anno 20xx". La ricevuta del versamento dovrà essere presentata unitamente ad una marca da bollo dell'importo previsto dalla vigente normativa, al momento della consegna dell'autorizzazione.

L'importo di cui al comma precedente può essere periodicamente aggiornato dalla Giunta Provinciale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti e con riferimento alle eventuali variazioni dell'importo relativo all'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., per un ammontare comunque non superiore al doppio dell'importo determinato per tale autorizzazione.

L'autorizzazione in deroga deve sempre essere accompagnata da:

- relativa ricevuta di versamento;
- ricevuta di versamento relativa all'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., in corso di validità;
- idoneo documento d'identità del titolare.

L'intera documentazione deve essere esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 24/2007.

Art. 5 Rinnovo

L'autorizzazione in deroga è rinnovabile annualmente, qualora permangano i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, fino a un massimo di quattro anni solari consecutivi, successivi a quello del rilascio. Ai fini del rinnovo, prima della scadenza dell'autorizzazione, è necessario versare all'Ente che ha provveduto al rilascio, 50,00 euro o diverso importo, come aggiornato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 4.

Sulla ricevuta del versamento, riportante la causale "Rinnovo dell'autorizzazione in deroga alla raccolta funghi per l'anno 20xx", deve essere applicata una marca da bollo dell'importo previsto dalla vigente normativa.

La ricevuta costituisce attestazione dell'avvenuto rinnovo e deve sempre essere accompagnata da:

- documento di autorizzazione in deroga iniziale;
- ricevute di versamento relative agli eventuali rinnovi precedenti;
- ricevuta di versamento relativa all'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., in corso di validità;
- idoneo documento di identità.

L'intera documentazione deve essere esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 24/2007.

Art. 6 Revoca

E' disposta la revoca dell'autorizzazione in deroga ovvero del rinnovo della medesima, laddove venga a mancare uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

La revoca è altresì applicata, come sanzione accessoria, nell'ipotesi di cui all' art. 10, comma 1, lettera d) della L.R. 24/2007.

Art. 7 Limiti alla raccolta

Il titolare dell'autorizzazione in deroga può raccogliere giornalmente un quantitativo di funghi non superiore a quindici chilogrammi (15 Kg), fatti salvi i diversi quantitativi determinati dagli Enti gestori delle singole aree protette.

Per quanto attiene modalità, limiti e divieti relativi alla raccolta, si rimanda alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle specifiche disposizioni eventualmente emanate dagli Enti indicati all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 8 Sanzioni amministrative

Per quanto concerne: la vigilanza sul rispetto del presente Regolamento e della normativa regionale e nazionale di riferimento, l'accertamento delle violazioni e

l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II della L.R. 24/2007 e s.m.i.

Art. 9 **Proventi**

I proventi derivanti dal rilascio e dal rinnovo dell'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento sono introitati direttamente dagli Enti destinatari dei relativi versamenti, i quali ne stabiliscono le modalità di riscossione.

Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e salvaguardia del territorio, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 4, L.R. 24/2007 e s.m.i..

Art. 10 **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.



(Luogo), (data)

A (Comune/Comunità Montana/
Comunità Collinare/ Provincia di Torino)

.....
.....

Oggetto: Domanda di autorizzazione in deroga alla raccolta di funghi epigei spontanei ex Art. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.

Il/la Sottoscritto/anato/a a(Prov.....)
il.....residente nel Comune di.....(Prov.....)
in Via..... C.A.P.

C H I E D E

Il rilascio dell'autorizzazione in oggetto per poter praticare la raccolta dei funghi epigei, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 24/2007 e s.m.i., in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'Art. 2, comma 1 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

- che la raccolta di funghi epigei spontanei costituisce fonte di lavoro stagionale o di reddito di appartenere ad una delle categorie sotto indicate¹:
 - coltivatore diretto o imprenditore agricolo, a qualunque titolo;
 - gestore in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
 - socio di cooperativa agricolo-forestale;
- di essere titolare dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei prevista dall'Art. 3, comma 1, della L.R. n. 24/2007 e s.m.i., valida per l'anno.....

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

S I I M P E G N A

In caso di accoglimento della domanda:

- a versare, l'importo di Euro, sul conto corrente postale/bancario n.intestato a (Comune/Comunità Montana/ Comunità Collinare/ Provincia di Torino)..... specificando la causale "Autorizzazione in deroga alla raccolta funghi ex Art. 5, L.R. n. 24/2007 e s.m.i. per l'anno";
- a presentare al momento della consegna dell'autorizzazione la ricevuta del versamento di cui sopra e una marca da bollo dell'importo stabilito dalla vigente normativa, da apporre sulla stessa;
- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati nella presente domanda per tutta la durata della stessa e i successivi rinnovi (Il venir meno di anche un solo requisito di cui sopra comporta l'inefficacia dell'autorizzazione).

Data,

Firma²
.....

¹ Barrare la casella corrispondente alla categoria di appartenenza.
² Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la domanda deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente tramite un incaricato, ovvero a mezzo posta o via telefax.